

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, NONCHÉ DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO”

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*undecies*) è aggiunto il seguente:
«11-duodecies) l’averne, nei delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all’albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all’albo, nell’atto o a causa della propria attività giornalistica o dell’incarico di direzione.».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All’articolo 321-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: “nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante”, sono soppresse.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA FUNZIONE EDUCATIVA

Art. 3.

(Rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall’articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell’ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, lett. e-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio. L’attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguitamento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Con decreto dell’autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, dell’autorità politica con delega in materia di sport e giovani e del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico motoria. Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.

3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del Piano "Agenda Sud" e del Piano "Agenda Nord", nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, promuovono progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027".

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 4.

(Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, nonché la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Per esigenze di celerità e di semplificazione, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, necessarie al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in un numero complessivo massimo di quaranta unità per ciascuna Amministrazione e impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi alla Polizia di Stato, pari ad euro 3.250.000 annui, si provvede, per gli anni dal 2027 al 2030, con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'interno relative ai programmi di acquisto dei natanti e degli aeromobili. A decorrere dal 2028, alla copertura delle spese di mantenimento, pari ad euro 150.000 per il 2028, 300.000 per il 2029, 450.000 per il 2030 e a euro 600.000 per l'anno 2031, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'interno relative ai programmi di manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'Arma dei Carabinieri, pari ad un massimo di euro 1.600.000 annui, si provvede per gli anni dal 2026 al 2030, con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di acquisizione, ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri. A decorrere dal 2027, alla copertura delle spese di mantenimento, pari ad un massimo di euro 40.000 per il 2027, 80.000 per il 2028, 120.000 per il 2029, 160.000 per il 2030 e 200.000 per il 2031, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di manutenzione, riparazione e conservazione di armi, munizioni, materiali delle trasmissioni e del genio mezzi di trasporto, da traino e da combattimento di aeromobili e natanti.

Art. 6.

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", con il Ministro della giustizia";
 - b) le parole "con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale sono sostituite con le seguenti: "prevenzione e contrasto dei reati, mantenimento dell'ordine pubblico".

Art. 7.

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni)

1. All'articolo 583-quater del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.».

2. Per il potenziamento delle attività di polizia svolte sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno, le Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono stipulare, per i profili di rispettiva competenza e sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell’interno, apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, alle informazioni presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.
3. All’articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «e al reparto della Guardia di finanza territorialmente competenti».
4. All’articolo 6-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «Ministero del turismo» sono inserite le seguenti: «e all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)

1. All’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Oltre a quanto previsto dal primo periodo, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munitionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale e a cui l’Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette.*”;
 - b) al comma 2-ter, dopo le parole: “*legittima difesa*” sono inserite le seguenti: “, e per le finalità di addestramento di cui al medesimo comma 2-bis”.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 9.

*(Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica. Misure per l’assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell’interno)*

1. È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione centrale per assicurare le funzioni di direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché il supporto tecnico-scientifico agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie, attraverso accertamenti forensi.
2. Alla Direzione centrale è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Il numero degli Uffici e Direzioni Centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.

4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.
5. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, anche conseguenti all'istituzione della Direzione centrale di cui al comma 1, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente decreto.
6. Secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 4, è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
7. L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato.
2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.
3. Restano ferme le competenze in materia di impiego dei reparti mobili demandate alla Segreteria del Dipartimento, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2019, n. 78, nonché quelle riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera m), relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio.
4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Istituzione della Direzione centrale per la formazione)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale per la formazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso le scuole della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dalla Direzione centrale di cui al primo periodo del presente comma dipendono le scuole, gli istituti e i centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 sono abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78. I riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono riferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1.
4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato)

1. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 2:

- 1.1) al primo periodo, le parole “*di cui al comma 1, i frequentatori*” sono sostituite dalle seguenti: “*, gli allievi agenti*”;
- 1.2) al secondo periodo, le parole “*del primo semestre di corso il direttore della scuola*” sono sostituite dalle seguenti: “*di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale*”;
- 1.3) dopo il secondo è aggiunto il seguente periodo: “*Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.*”;

2) al comma 3, le parole “*In deroga a quanto previsto dal comma 1*”, “*secondo*” e “*formazione ed*” sono sopprese;

3) al comma 4:

3.1) le parole “*Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,*” sono sostituite dalle seguenti: “*Al termine del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione,*”;

3.2) le parole “*dal regolamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza*”;

3.3) le parole “*ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità*” sono sostituite dalle seguenti: “*ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2*”;

3.4) prima delle parole “*prestano giuramento*” sono inserite le seguenti: “*gli agenti in prova*”;

3.5) le parole “*agli uffici*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle articolazioni*”;

4) al comma 5, le parole “*del reparto o dell'ufficio*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza*” e le parole “*degli esami*” sono sostituite dalle seguenti: “*del corso*”;

5) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel periodo di formazione presso gli istituti di istruzione o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;

- 6) al comma 7, le parole “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- b) all'articolo 24-quater il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione*”;
- c) all'articolo 27, comma 7, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- d) all'articolo 27-ter:
- 1) al comma 6 la parola “*applicativo*” è sostituita dalla seguente: “*operativo*”;
 - 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*
6-ter. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5:
- 1) al comma 3 le parole “*della durata di sei mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*di durata non superiore a sei mesi*”;
 - 2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“*7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;
 - 3) al comma 8, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- b) all'articolo 20-quater il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.*”;
- c) all'articolo 25-bis:
- 1) il comma 9 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;

- 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “*10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;
- d) all’articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.*”;
- e) all’articolo 25-quater, alla lettera b), dopo le parole “*di fine corso*” sono aggiunte le seguenti: “*o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia*”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall’articolo 27-ter, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-bis, commi 8-bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Disposizioni urgenti per l’accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*7 – Nomina a primo dirigente. 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:*

a) nel limite del novanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

b) nel limite del dieci per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto gli anni di effettivo servizio previsti dall’articolo 6-bis. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all’esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;
 - b) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«*Art. 7-bis – Concorso per la nomina a primo dirigente. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*

2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l’attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e consiste in:

 - a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;*
 - b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.*

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
 - b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
- c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
- «34 – Nomina a primo dirigente tecnico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico avviene:
- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;
 - b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 33-bis. La nomina a primo dirigente tecnico dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso.»;
- d) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
- «Art. 34-bis – Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'esame consiste in:
- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
 - b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
- e) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
- «49 – Nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario. 1. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario avviene:
- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con le qualifiche di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

- b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con le qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 48-bis. Le nomine a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario dei vincitori del concorso decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;
- f) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
- «Art. 49-bis – Concorsi per la nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario. 1. I concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), sono indetti annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'esame consiste in:
- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
 - b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- g) all'articolo 59-bis, al comma 6, le parole “con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “con un anno, due anni o almeno tre anni”.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, le parole “e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2” sono soppresse;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.”;
- b) all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.”;
- c) all'articolo 5-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- d) all'articolo 5-ter, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso”;

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 7-*septies*, è inserito il seguente: “*7-octies. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, è richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.*”.

Art. 15.

*(Accesso alla carriera dei medici di Polizia
e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 43, lettera a):
 - 1) le parole “*medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione,*” sono soppresse;
 - 2) dopo le parole “*medico principale*” sono inserite le seguenti: “*, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione*”;
- b) all'articolo 45, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno.*”;
- c) all'articolo 45-bis:
 - 1) il comma 2, è sostituito dal seguente: “*I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.*”;
 - 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 - “*3. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.*
 4. *Il personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo è preposto agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.*”;
- d) all'articolo 46, comma 2-bis:
 - 1) le parole “*alla qualifica di medico e di medico veterinario*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia*”;
 - 2) al terzo periodo, le parole “*alla qualifica di medico*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla carriera dei medici di polizia*”;
 - 3) al quarto periodo, le parole “*alla qualifica di medico veterinario*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla carriera dei medici veterinari di Polizia*”;
- e) all'articolo 47:
 - 1) al comma 1, le parole “*la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia*” sono sostituite dalle seguenti: “*il corso i frequentatori assumono la qualifica di medici principali e di medici veterinari di Polizia e*”;
 - 2) al comma 4 le parole “*I medici e i medici veterinari*” sono sostituite dalle seguenti: “*I medici principali e i medici veterinari*” e la parola “*principale*” è sostituita dalla seguente: “*capo*”;
- f) all'articolo 48:
 - 1) nella rubrica, le parole “*a medico capo e*” sono soppresse;
 - 2) al comma 1, le parole “*di medico capo e*” sono soppresse; le parole “*delle carriere dei medici e*” sono sostituite dalle seguenti: “*della carriera*” e le parole “*rispettivamente*” e “*due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e*” sono soppresse;
 - 3) al comma 2, le parole “*a medico capo e*” e le parole “*I medici principali e*” sono soppresse ovunque ricorrono;
- g) dopo l'articolo 53-ter, è inserito il seguente:

“Art. 53-quater
(Inquadramento dei medici principali)

1. I medici principali con decorrenza nella qualifica 1° marzo e 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, sono inquadrati nella qualifica di medico capo, rispettivamente, con decorrenza 30 giugno e 2 luglio 2026, secondo l’ordine di ruolo.”
2. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 3 annesso alla presente legge.
3. Secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 2, è conseguentemente rielaborato, entro l’anno 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ai medici della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni per la riorganizzazione della Banda musicale della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 7, comma 1, lett. c) le parole “centotre” sono sostituite dalle seguenti: “novantacinque”;
 - b) all’articolo 8, comma 1, lett. c) le parole “centotre” sono sostituite dalle seguenti: “novantacinque”;
 - c) all’articolo 9:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore - primo dirigente tecnico
maestro direttore - dirigente superiore tecnico.”;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “3. Al maestro direttore della banda è attribuita preminenza gerarchica rispetto al maestro vice direttore, anche a parità di qualifica”;
 - d) all’articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1 Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche:
maestro vice direttore - direttore tecnico capo;
maestro vice direttore - direttore tecnico superiore;
maestro vice direttore - primo dirigente tecnico.”;
 - e) all’articolo 12-bis, al comma 1, la parola “comparativo” è sostituita da “assoluto” e al comma 2, le parole “primo dirigente tecnico” sono sostituite dalle seguenti “dirigente superiore tecnico”;
 - f) all’articolo 13-bis, al comma 1, la parola “comparativo” è sostituita da “assoluto” e al comma 2 le parole “direttore tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti “primo dirigente tecnico”;
 - g) all’articolo 14:
 - 1) al comma 1, le parole “e delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.” sono sostituite dalle parole “delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché del diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre.”;
 - 2) al comma 4, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “due mesi”;
 - h) l’articolo 15-quinquies è abrogato;
 - i) l’articolo 15-sexies è abrogato;
 - l) all’articolo 23 le parole “decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904” sono sostituite da “decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168”;

- m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 dopo le parole *“vice direttore della banda musicale”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché del personale del ruolo degli orchestrali della banda musicale”*;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
- n) all'articolo 28, commi 3 e 3-bis le parole *“degli ispettori”* ovunque ricorrono sono sostituite da *“dei funzionari”*;
- o) le tabelle A, B, C, F, G e G-bis sono rispettivamente sostituite dalle tabelle: A, di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge; B di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge; C di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge; F di cui all'allegato 7 annesso alla presente legge; G di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge; G-bis di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge.
2. Il personale del ruolo degli orchestrali in servizio alla data del 1° gennaio 2026 viene reinquadrato in relazione alla parte rivestita e al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo degli orchestrali. La ulteriore progressione in carriera avviene al compimento degli anni di servizio effettivo di cui alla Tabella G annessa alla presente legge. Alla medesima data il maestro direttore e il maestro vice direttore sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e primo dirigente tecnico. Al personale che, per effetto delle disposizioni del presente articolo, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. L'equiparazione dei ruoli e delle qualifiche del personale della banda musicale con i ruoli e le qualifiche del personale che svolge funzioni tecniche è disciplinata dalla tabella H di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge. La soppressione degli strumenti per effetto del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso in mancanza del relativo titolare o al raggiungimento dell'età pensionabile del titolare, se in servizio, fermo restando i limiti della dotazione organica del ruolo degli orchestrali, di cui al comma 1, lettera a).
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 690, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per l'Arma dei carabinieri, il revisore, inferiore di grado o pari grado con minore anzianità del compilatore o del primo revisore, interviene nella revisione della documentazione caratteristica del giudicando.”;
 - b) all'articolo 699, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, i documenti caratteristici del personale dell'Arma dei carabinieri appartenente alle categorie dei carabinieri effettivi in ferma e dei marescialli in ferma sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente.”

Art. 18.

(Introduzione di una sanzione amministrativa per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei Carabinieri)

1. All'articolo 300, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: *“2-bis. Fuori dei casi di cui al precedente comma 2, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi e ogni altro segno distintivo dell'Arma dei carabinieri al fine di trarne*

vantaggio per sé o per altri soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca.”.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di avanzamento del personale del Corpo della Guardia di Finanza)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

- a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.»;

b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento:

- a) risultati sospeso dall'impiego;
- b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
- d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.

Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.»;

c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

- a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
- c) risultati sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
- d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.».

Art. 20.

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità

di funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario, possono essere eccezionalmente svolte da personale della qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di terzo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di commissario capo, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario o, in subordine, da personale della qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di secondo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di dirigente aggiunto, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di commissario capo.

5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di primo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vicedirettore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di dirigente, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di dirigente aggiunto.

6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso la scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore della segreteria tecnica del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vicedirettore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; vicedirettore del nucleo investigativo centrale; vice direttore del gruppo operativo mobile; vicedirettore del gruppo di intervento operativo; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vicedirettore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; viceconsigliere ministeriale presso il vicecapo e presso le direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità con possibilità di impiego anche nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni di comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore, di comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza, di direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e di comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di primo dirigente, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di dirigente.

7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vicedirettore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vicedirettore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vicedirettore generale del personale; vicedirettore generale della formazione; direttore di servizio nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria; direttore del nucleo investigativo centrale; direttore del gruppo di intervento operativo; direttore del gruppo operativo mobile; direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

- b) all'articolo 9, al comma 1, le parole "allievi commissari" sono sostituite dalle seguenti: "commissari";
c) l'articolo 13-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 13-ter

(Nomina a primo dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:

- a) nel limite del novanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le già menzionate date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze;
- b) nel limite del dieci per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di Dirigente, ovvero di Dirigente aggiunto che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina a esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;

- d) all'articolo 14:

- 1) al comma 4, dopo le parole "è superiore a quattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Non sono, altresì, ammessi a scrutinio i funzionari nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.";
- 2) dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: "4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.";

- e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

(Concorso per la nomina a primo dirigente).

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 13-ter, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Direttore Generale del Personale.

2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.
3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale ovvero un giudizio complessivo inferiore a ottimo nel rapporto informativo annuale;

- b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

f) la tabella D è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge.

Art. 21.

(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 19-bis:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) la lettera a) è soppressa;
 - 1.2) alla lettera b) dopo le parole: "medico principale" sono inserite le seguenti: "limitatamente al corso di formazione"
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 "1-bis. La carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:
 - a) medico veterinario principale limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
 - b) medico veterinario capo;
 - c) medico veterinario superiore;
 - d) primo dirigente medico veterinario.;"
 - 3) al comma 3, dopo le parole "della carriera dei medici" sono inserite le seguenti "e dei medici veterinari";
 - 4) la tabella D-bis è sostituita dalla tabella D-bis di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
 - 5) la tabella D-ter è sostituita dalla tabella D-ter di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
 - 6) dopo la tabella D-ter, sono aggiunte le tabelle D-quater e D-quinquies di cui, rispettivamente, agli allegati 12 e 13 annessi alla presente legge
 - b) dopo l'articolo 19-ter è inserito il seguente:

"Art. 19-quater

(Attribuzioni dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi del Corpo di polizia penitenziaria attraverso le azioni di zooprofilassi finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
 - b) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
 - c) sono responsabili della vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
 - d) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
 - e) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;
 - f) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo.

2. *Svolgono presso le scuole di formazione e gli istituti d'istruzione, gli enti e i reparti del Corpo di polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.*
 3. *Al personale appartenente alla carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.*
 4. *I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.”*
- c) dopo il Capo II-bis è inserito il seguente:

*“Capo II-ter
(Carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)*

Art. 19-quinquies

1. *La carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:*
 - a) *commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*
 - b) *commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;*
 - c) *dirigente aggiunto tecnico;*
 - d) *dirigente tecnico;*
 - e) *primo dirigente tecnico.*
2. *La dotazione organica è fissata nella tabella D-quater allegata al presente decreto.*
3. *Il trattamento economico del personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-quinquies di equiparazione allegata al presente decreto.*
4. *La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera sono disciplinate nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.*

Art 19-sexies
(Funzioni)

1. *Il personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alla specifica qualificazione professionale esercita le funzioni scientifiche inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici con facoltà di decisione nell'ambito del settore di competenza e facoltà di proposta sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.*
 2. *Al personale appartenente alla carriera di funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente tecnico.*
 3. *I funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.”*
2. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) All'articolo 15, comma 16:

1. la lettera a) è soppressa;
 2. la lettera b), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2026 n. 62 unità, di cui 48 nella qualifica di medico capo, 4 nella qualifica di medico veterinario capo e 10 nella qualifica di commissario tecnico psicologo”;
 3. la lettera c), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2035 n. 6 unità, nella qualifica di commissario tecnico psicologo”;
 4. la lettera d), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2040 n. 17 unità, nella qualifica di medico capo”;
 5. dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
“d-bis) non prima del 1° dicembre 2042 n. 3 unità, nella qualifica di medico capo;”
“d-ter) non prima del 1° dicembre 2043 n. 2 unità, nella qualifica di commissario tecnico psicologo.”;
- b) All’articolo 15, il comma 17 è sostituito dal seguente: “*Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo pari a euro 323.962 per l’anno 2026, pari a euro 4.184.019 per l’anno 2027, pari a euro 4.403.604 per l’anno 2028, pari a euro 4.516.406 per l’anno 2029, pari a euro 4.535.570 per l’anno 2030, pari a euro 4.598.375 per l’anno 2031, pari a euro 5.289.238 per l’anno 2032, pari a euro 5.299.708 per l’anno 2033, pari a euro 5.450.500 per l’anno 2034, pari a euro 5.833.465 per l’anno 2035, pari a euro 6.268.142 per l’anno 2036, pari a euro 6.333.705 per l’anno 2037, pari a euro 6.455.637 per l’anno 2038, pari a euro 6.552.500 per l’anno 2039, pari a euro 6.783.757 per l’anno 2040, pari a euro 8.300.906 per l’anno 2041, pari a euro 8.480.502 per l’anno 2042 pari a euro 8.516.202 a decorrere dal 2043, si fa fronte ai sensi del comma 22.*”.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, la rubrica del Capo 11-bis è sostituita dalla seguente: “*Carriera dei medici e dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria*” e la rubrica dell’articolo 19-bis è sostituita dalla seguente: “*Carriera dei medici e dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria*”.

Art. 22.

(Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 4, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - b) all’articolo 15, comma 5-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - c) all’articolo 23, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - d) all’art.43:
 - 1) al comma 1 dopo le parole “*sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.*” è aggiunto il seguente periodo: “*Non è, altresì, ammesso a scrutinio il personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;

- 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “*5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.*”;
2. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 4, comma 4-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - all’articolo 10, comma 4-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - all’articolo 16, comma 5-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”

Art. 23.

(*Modifiche al Codice di procedura penale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447*)

1. Al Codice di procedura penale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 57:
 - al comma 1, alla lett. b), le parole “*degli agenti di custodia*” sono soppresse e, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente lettera: “*b-bis) il personale appartenente alla carriera dei funzionari, al ruolo degli ispettori e a quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria*”;
 - al comma 2, lett. b, le parole “*gli agenti di custodia*” sono soppresse e, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente lettera: “*b-bis) il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria*”.
 - all’articolo 133-ter, al comma 8, le parole “*ufficiale di polizia giudiziaria*” sono sostituite dalle seguenti: “*ufficiale o agente di polizia giudiziaria*”.

Art. 24.

(*Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero*)

1. All’articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «*cinque per cento della dotazione organica*» sono sostituite dalle seguenti: «*3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza*»;
 - al comma 4, le parole «*non superiore al triennio*» sono sostituite dalle seguenti: «*non superiore al quadriennio*»;
 - dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«6. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l’ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
 - 7. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica».*

2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "di cui al presente comma," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
 3. I dirigenti generali preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano» sono collocati in posizione di fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.
 4. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana può essere assegnato, a richiesta del Segretario generale, un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, collocato in posizione di fuori ruolo in relazione ai compiti connessi alla direzione delle strutture sanitarie interne.
 5. All'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi precedenti, è reso indisponibile nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
 6. All'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il nono comma, sono aggiunti infine i seguenti: *"I Direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, prescelti a rotazione, tra i Dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli Ufficiali Generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con grado non inferiore a Generale di divisione, sono collocati in soprannumero rispetto all'organico delle amministrazioni di appartenenza.*
- Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a euro _____ per gli anni 2026 e 2027, in euro _____ per gli anni 2028 e 2029, in euro _____ per gli anni 2030 e 2031, in euro _____ per gli anni 2032 e 2033, in euro _____ per gli anni 2034 e 2035 e in euro _____ a decorrere dall'anno 2036, si provvede:*
- a) quanto a euro _____ per gli anni 2025 e 2026, euro _____ per gli anni 2027 e 2028, in euro _____ per gli anni 2029 e 2030, in euro _____ per gli anni 2031 e 2032, in euro _____ per gli anni 2033 e 2034 e in euro _____ a decorrere dall'anno 2035, mediante _____ (Polizia di Stato);
 - b) quanto a euro 66.612 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 67.525 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in euro 68.437 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, in euro 69.350 per ciascuno degli anni 2032 e 2033, in euro 70.262 per gli anni 2034 e 2035 e in euro 71.175 a decorrere dall'anno 2036, mediante la riduzione massima di 2 unità del ruolo di base dell'Arma dei Carabinieri da autorizzare con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) quanto a euro 56.189 per gli anni 2026 e 2027, euro 57.101 per gli anni 2028 e 2029, in euro 58.013 per gli anni 2030 e 2031, in euro 58.926 per gli anni 2032 e 2033, in euro 58.838 per gli anni 2034 e 2035 e in euro 60.751 a decorrere dall'anno 2036, mediante la riduzione di 2 unità del ruolo di base delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per la Guardia di finanza, da autorizzare con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

7. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 27-bis, sono aggiunti i seguenti:
- "27-ter. A decorrere dal 30 giugno 2026, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità delle Forze di polizia:*

- a) gli ufficiali generali delle Forze di polizia a ordinamento militare e le qualifiche equiparate delle Forze di polizia a ordinamento civile, preposti a incarichi di vertice presso enti o organismi dell'Unione europea, sono collocati, nel limite di un contingente di 3 unità, in posizione di soprannumero ai rispettivi organici ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 27 luglio 1962, n. 1114;
- b) la nomina alla qualifica superiore ovvero l'avanzamento al grado superiore del personale di cui alla lettera a) non producono effetti ai fini delle nomine e delle promozioni attribuibili annualmente secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni interessate;
- c) all'atto del rientro nell'Amministrazione di provenienza, il personale di cui alla lettera a) permane in posizione di soprannumero agli organici fino al collocamento in congedo per limiti di età ovvero fino alla nomina o alla promozione alla qualifica o al grado superiore.

27-quater. A decorrere dal 30 giugno 2026, le disposizioni di cui al comma 27-ter si applicano anche ai funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile e agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare preposti, nel limite di un contingente di 12 unità, a incarichi almeno pari a Capo Unità del gruppo di funzioni AD, grado 12 o superiore, presso enti o organismi dell'Unione europea.”.

Art. 25.

(*Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 4, al primo periodo le parole da “oltre che” fino a “pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 4 novembre 2010, n. 183, e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore.”;
- b) all'articolo 3, dopo le parole: “previsto nei commi 1 e 2” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 1, comma 4”.

Art. 26.

(*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*)

1. All'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo le parole “Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP)” sono aggiunte le seguenti: “nonché da un membro designato dall'Avvocatura Generale dello Stato e uno dalla Banca d'Italia”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE E BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 27.

(*Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato*)

1. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente: “La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre tre mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi.”.
2. Le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode devono essere formulate tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui le stesse si riferiscono, dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi. Entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulati anche le proposte per il

conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del citato decreto.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui agli stessi commi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 28.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, può costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.
2. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 lo statuto della fondazione assicura il perseguitamento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, e familiari mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimere il prestigio;
 - b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;
 - c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);
 - d) ogni altra attività attribuita per legge o regolamento ovvero prevista dallo statuto.
3. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.
4. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.
5. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
6. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
7. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
8. Alle liberalità erogate in favore della fondazione si applica il seguente trattamento fiscale:
 - a) dall'imposta loda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore della Fondazione da utilizzare per le finalità statutarie, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 35.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b) le liberalità in denaro o in natura erogate a favore della Fondazione sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;
 - c) l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi

dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del primo periodo della lettera a) del presente comma e quello determinato applicando le disposizioni dell'articolo 92 del medesimo d.P.R.;

d) qualora, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo e terzo periodo della lettera c) del presente comma, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base alla lettera a), sia superiore a 35.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

e) ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b), i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente comma non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole: "Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato";

b) al comma 1, le parole: "di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari," sono soppresse e le parole: "Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato";

c) al comma 3 le parole: "ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione o di assistenza tecnica, gestionale o amministrativa, in relazione alle attività svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208".

11. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i necessari adeguamenti al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

12. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'Ispettorato di cui al medesimo articolo 23 continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

13. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

*(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali
in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria)*

1. L'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è autorizzato a costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguitamento delle seguenti finalità istituzionali:
- a) l'assistenza agli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
 - b) l'assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;
 - c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, prioritariamente in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria impiegato nei servizi operativi;
 - d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
 - e) la concessione al personale dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, di sovvenzioni, in denaro o tramite assegnazione di un bene, per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità;
 - f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare mediante iniziative e interventi specifici aventi finalità curative, ricreative o culturali;
 - g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;
 - h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano il Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimere il prestigio.
3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale dell'Amministrazione penitenziaria.
4. La fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.
6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.
7. La fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale del personale dell'amministrazione penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
8. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
9. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dall'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
10. Alle erogazioni liberali in favore della fondazione si applica il regime delle detrazioni e deduzioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.”.

